



Bruxelles, 13.11.2023
COM(2023) 697 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde

{SWD(2023) 349 final} - {SWD(2023) 350 final}

ALLEGATO

Direttive di negoziato

- Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde, in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca¹ e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
- Il protocollo di attuazione dovrebbe definire il quadro generale delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nelle acque capoverdiane e della cooperazione con la Repubblica di Cabo Verde nel settore della pesca.
- Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'Unione e la Repubblica di Cabo Verde mediante il nuovo protocollo di attuazione, la Commissione dovrebbe basare i suoi obiettivi di negoziato su quanto segue:
 - garantire ai pescherecci della flotta dell'Unione l'accesso alla zona di pesca della Repubblica di Cabo Verde e le autorizzazioni necessarie affinché essi possano esercitarvi le loro attività di pesca, sviluppando in tal modo anche la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'Unione nell'Oceano Atlantico;
 - tenere debitamente conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse eccedenti, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock interessati;
 - cercare di ottenere una quota appropriata di risorse della pesca, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'Unione qualora tali risorse interessino anche altre flotte straniere, nonché l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;
 - garantire che l'accesso alle attività di pesca si basi sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'Unione nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone e tenendo conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
 - instaurare un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo di Cabo Verde, in particolare in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

consulenza scientifica, diritti dei lavoratori del comparto pesca² e promozione dell'attività economica;

- includere una clausola riguardante le conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani (compresi i diritti dei lavoratori) e dei principi democratici;
- includere una clausola di non discriminazione tra le varie flotte e di trasparenza.

– Il protocollo, in particolare, dovrebbe definire:

- le possibilità di pesca da assegnare ai pescherecci dell'Unione;
- la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento; e
- i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.

² Dovrebbe essere fortemente incoraggiato il rispetto degli impegni assunti da Cabo Verde relativamente alla ratifica della convenzione fondamentale n. 187 dell'OIL sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e della convenzione tecnica n. 188 dell'OIL sul lavoro dignitoso nel settore della pesca.